

LA CTP MILANO SULLA REGOLA DEL FIRST SALE

Royalty e spese R&S senza dazi

DI SARA ARMELLA

Una base imponibile ridotta all'essenziale e senza diritti di licenza, per la fiscalità doganale, quando l'importazione è soggetta alla regola del first sale o della prima vendita.

È questo il principio espresso dalla sentenza 20 ottobre 2021, numero 3988, con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano ha precisato che non sono tassabili con dazi e Iva all'importazione le royalties, le spese di ricerca e sviluppo, le commissioni d'acquisto e i tassi di cambio, se l'operatore ha diritto all'applicazione della first sale rule.

Si tratta di un criterio valutativo applicabile alle importazioni effettuate fino all'entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell'Unione, avvenuta il 1° maggio 2016, ma che interessa ancora un ampio contenzioso in corso.

Tale opzione, prevista dall'articolo 147 del regolamento CEE 2454/1993, assume particolare rilievo per quei casi in cui il prodotto è oggetto di una serie di vendite in sequenza prima della sua importazione definitiva.

Sempre più spesso, nelle catene di fornitura internazionale, il prodotto finito è il risultato di molti apporti, forniti da imprese stabilite in Paesi diversi. Il prezzo di vendita del produttore asiatico è solo una parte del prezzo finale del prodotto, che si compone anche del valore del marchio o delle spese di ricerca e sviluppo, di cui frequentemente è beneficiaria un'impresa europea o statunitense.

Nel caso esaminato, una centrale acquisti europea rivendeva, prima dell'importazione, i prodotti forniti da diversi produttori asiatici alla società distributrice italiana.

L'applicazione del criterio in questione consente, quando la merce è oggetto di vendite a catena prima della sua importazione definitiva, di dichiarare all'autorità doganale il prezzo della fornitura dal produttore asiatico alla centrale acquisti, il quale non comprende una serie di costi inerenti i diritti immateriali, dovuti ad altre società del gruppo o a soggetti terzi.

Nel caso esaminato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, la vendita antecedente all'introduzione dei beni nel territorio italiano, ossia la transazione tra i fornitori esteri e un'altra società appartenente allo stesso gruppo, non prevedeva nessun pagamento di corrispettivi a titolo di royalties, o spese di ricerca e sviluppo, commissioni o tassi di cambio.

Il giudice milanese ha stabilito che «in tale caso il valore doganale è individuato in base al prezzo della prima vendita, senza che vi siano ulteriori incrementi o aggiustamenti da compiere», di talché tali ulteriori componenti di prezzo non assumono rilievo ai fini della tassazione doganale.

Secondo il Collegio milanese, l'ufficio non ha tenuto conto delle regole del first sale price, violando così un diritto riconosciuto agli operatori dal legislatore europeo, affermando che nessuna norma, né nessuna interpretazione legittima l'adozione di criteri «misti», ossia l'utilizzo del first sale, con l'addizione o la sottrazione di componenti del valore inerenti la seconda vendita.



Il testo del documento su
www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata